



CAPITANERIA DI PORTO DI SALERNO

ORDINANZA N° 21 /07

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Salerno

VISTO: il Decreto del Ministero dei Trasporti in data 30.03.2007 con il quale viene approvato il nuovo regolamento per il servizio di rimorchio nel Porto di Salerno;

VISTO: l'art.102 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

ORDINA

ARTICOLO UNICO

In data odierna entra in vigore l'annesso Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto di Salerno ed in pari data sono abrogate tutte le disposizioni precedenti in contrasto con esso.

Salerno, 11 APR 2007

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Oreste PALLOTTA *f.e.*

IL COMANDANTE IN II^A
C.V. (CP) Aniello CUOMO



Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA

IL DIRETTORE

- Visto** l'art. 102 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/3/1942, n.327;
- Visti** gli artt. 60, 138 e 139 del Regolamento al Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15/2/1952, n. 328;
- Visto** il D.Leg.vo n. 165 del 30/3/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto** l'art. 14 della legge 84/94, come modificato dalle leggi n. 647/1996 e 186/2000;
- Visto** il Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto di Salerno approvato con D.M. 28 luglio 1995;
- Visto** il foglio n. 02.02.05/22911, in data 20.10.2006, con il quale il Capo del Compartimento Marittimo di Salerno ha dato inizio all'istruttoria ai fini della modifica del suddetto Regolamento;
- Vista** la nota n.02.02.02/0132, in data 03.01.07, con la quale la Capitaneria di Porto ha trasmesso i pareri dell'Autorità Portuale di Salerno, delle rappresentanze dell'utenza portuale Confitarma, Fedarlinea e Federagenti, e di Assorimorchiatori e Federimorchiatori;
- Vista** la nota n. MINFRA/DINFR/2231, in data 27.02.07, di questo Ministero, concernente osservazioni su alcuni articoli del Regolamento;
- Visto** il foglio n. 02.02.05/ 5354, in data 09/03/2007 con il quale la Capitaneria di Porto ha riproposto il testo del Regolamento in questione predisposto in data 06 marzo 2007 dal Capo del Compartimento Marittimo;

DECRETA:

E' approvato, ai sensi dell'art. 102 del Codice della Navigazione, il Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto di Salerno, nel testo predisposto in data 06/03/2007 dal Capo del Compartimento Marittimo di Salerno, allegato al presente decreto.

Roma, 13 0 MAR. 2007

Il Direttore
Dott. Cosimo Caliendo

SA/
Dec. app. reg. salerno

05 APR. 2007

Tea

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI SALERNO

REGOLAMENTO LOCALE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NEL PORTO DI SALERNO

ART. 1

Nel complesso portuale di Salerno il servizio di rimorchio è esercitato su concessione rilasciata in esclusiva ad un unico concessionario dal capo del compartimento marittimo.

Il presente regolamento definisce le norme per lo svolgimento del servizio e le caratteristiche dei mezzi da impiegare.

ART. 2

L'uso dei rimorchiatori da parte delle navi è di massima facoltativo, tuttavia l'impiego dei rimorchiatori può essere temporaneamente reso obbligatorio in particolari casi o per determinati tipi di naviglio che l'Autorità Marittima ritenga di precisare con propria Ordinanza.

Resta altresì facoltà del Comandante del porto imporre l'uso di uno o più rimorchiatori da parte delle navi, quando se ne palesasse la necessità, nell'interesse della sicurezza del porto e degli impianti, o per sfavorevoli condizioni del tempo o per altre cause.

Ad eccezione delle navi militari nazionali ed estere, le navi che intendono avvalersi del servizio di rimorchio devono servirsi dei rimorchiatori autorizzati.

ART. 3

Il servizio di rimorchio nel complesso portuale di Salerno deve essere assicurato da quattro rimorchiatori di cui:

- n° 2 di potenza non inferiore a 2.000 HP
- n° 2 di potenza non inferiore a 3.200 HP

Per essere ammessi e mantenuti in servizio i rimorchiatori devono avere i certificati di classe e di sicurezza in corso di validità e devono essere attrezzati per prestare il servizio di assistenza a navi incendiate o altrimenti sinistrate.

Uno dei quattro rimorchiatori dovrà essere utilizzato in sostituzione ed aggiunta di uno dei due/tre rimorchiatori che assicurano il servizio di rimorchio e sicurezza sia in ambito portuale che nel Compartimento Marittimo.

ART. 4

La zona del servizio di rimorchio comprende lo specchio acqueo del porto di Salerno nonché la zona ad esso antistante per un raggio di un miglio dall'imboccatura.

ART. 5

Quando per lo sviluppo del traffico o per le sue mutate esigenze risulti necessario aumentare il numero dei rimorchiatori in servizio, il Capo del Compartimento Marittimo inviterà, con motivata indicazione, il concessionario, entro un congruo termine, a provvedersi delle attrezzature richieste dalle mutate esigenze, per assicurare la massima efficienza del servizio.

ART. 6

L'atto di concessione per esercitare il servizio di rimorchio, assentito dal Capo del Compartimento Marittimo con l'osservanza delle modalità prescritte dagli artt. 60, 138 e 139 del Regolamento per la Navigazione Marittima, deve indicare:

- a) il numero e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio;
- b) i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore deve esercitare il servizio;
- c) la durata della concessione;
- d) il numero e le caratteristiche dei rimorchiatori da adibire e le modalità per assicurare il servizio di guardia e reperibilità degli equipaggi, sia di giorno che di notte;
- e) la misura del canone annuo e quello delle cauzioni;
- f) il domicilio del concessionario;
- g) l'impegno specifico da parte del concessionario di attenersi alle prescrizioni del presente regolamento e delle norme vigenti in materia;
- h) le condizioni particolari alle quali è eventualmente sottoposta la concessione.

ART. 7

I rimorchiatori, vincolati al servizio di rimorchio, devono essere muniti di gancio a scocco, elasticamente collegato alla struttura dello scafo e devono essere muniti di verricello da rimorchio a due comandi di cui uno azionabile dalla timoneria e l'altro dal ponte di coperta. Sul verricello dovrà essere operativo un adeguato cavo d'acciaio o sintetico e linea di rimorchio da fornire alle navi o galleggianti sinistrati. Sia il gancio da rimorchio sia il verricello dovranno rispondere alle esigenze di sicurezza di un organismo riconosciuto.

ART. 8

Il concessionario deve uniformarsi, oltre che alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, alle condizioni generali prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti marittimi e a quelle del presente regolamento.

Il concessionario deve dotare almeno due rimorchiatori delle seguenti sistemazioni antincendio e antinquinamento :

- n° 1 rimorchiatore con pompa e spingarda da 240 mc/h con getto a 110 mt.;
- n° 1 rimorchiatore con pompa e spingarda da 1.200 mc/h con getto a 150 mt.;
- I restanti rimorchiatori dovranno essere dotati di pompa antincendio da 20 HP della capacità di tonn. 35/h con due bocche antincendio.
- Almeno un rimorchiatore con impianto per lo spargimento sulla superficie del mare di prodotti chimici per la bonifica delle acque inquinate da idrocarburi;
- Almeno un rimorchiatore con rullo avvolgipanne avente capacità di stoccaggio di non meno di 200 mt. e 200 mt. di panne gonfiabili costiere;
- Almeno un rimorchiatore con "Skimmer Rec-Oil" da 20 mc/h;
- Almeno un rimorchiatore dotato di 150 mt. di panne assorbenti.

Per esigenze di servizio le dotazioni antinquinamento devono poter essere trasbordate ed essere operative su almeno uno o due rimorchiatori dei quattro previsti all'art. 3.

Inoltre, i rimorchiatori devono essere muniti delle seguenti attrezzature:

- una idonea attrezzatura per il taglio di catene;
- una idonea attrezzatura per il taglio di lamiera;
- rete parascintille da applicare eventualmente al fumaio.

ART. 9

L'impresa esercitante il servizio di rimorchio dovrà munire i rimorchiatori di apparato radiofonico avente frequenze tali da consentire il collegamento con la Capitaneria di Porto.

ART. 10

I rimorchiatori devono normalmente stazionare nel porto al molo designato dalla Capitaneria di Porto e devono essere pronti a muovere immediatamente non appena richiesto per effettuare una qualunque prestazione di servizio nonché per ogni tipo di emergenza, anche ai fini del servizio antincendio a norma dell'art. 7 della legge 13.5.1940 n. 690.

Gli equipaggi dei due rimorchiatori hanno l'obbligo della costante presenza a bordo ai fini di poter prontamente rispondere sia a chiamate per normale impiego che a chiamate di emergenza.

ART. 11

Il comandante della nave che intende usufruire del servizio di rimorchio, o un suo rappresentante devono avanzare la richiesta al concessionario e per conoscenza all'Autorità Marittima.

Salvo i casi di urgente soccorso a navi sinistrate o comunque in pericolo, è vietato all'esercente il servizio di rimorchio di inviare il rimorchiatore sotto bordo alle navi senza che abbia ricevuto espresso incarico dal Comando della nave interessata, da chi per essa o dalla Capitaneria di Porto. Analogo divieto vale per il Comandante del rimorchiatore.

Il servizio di rimorchio sarà prestato nell'ordine determinato dalla priorità delle richieste.

In caso di necessità, l'Autorità Marittima può disporre l'impiego dei rimorchiatori a proprio insindacabile giudizio.

ART. 12

L'idoneità dei rimorchiatori ad espletare regolarmente il servizio è accertata dall'Autorità Marittima, sentito un organismo riconosciuto.

ART. 13

Ai rimorchiatori in concessione può essere consentita, anche se in via del tutto eccezionale e temporanea, l'effettuazione di singole operazioni di rimorchio, fuori dalla zona di cui al precedente articolo 4, solo qualora consentito dal servizio, con preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto e comunque con una assenza dalla stessa stabilità.

ART. 14

Nel caso che un rimorchiatore, per qualsiasi causa, debba essere posto temporaneamente fuori servizio deve essere richiesta la preventiva autorizzazione al Capo del Compartimento Marittimo di Salerno che avrà la facoltà di chiedere la sostituzione con altro di potenza uguale o superiore riconosciuto idoneo.

ART. 15

I nominativi dei preposti al comando dei rimorchiatori, scelti liberamente dall'esercente il servizio, dovranno essere comunicati all'Autorità Marittima.

Il concessionario dovrà, altresì, indicare al Capo del Compartimento Marittimo di Salerno il nominativo del dirigente a terra del servizio che dovrà operare nell'apposito locale sito nei pressi del porto, comunicandone nel contempo, il domicilio privato per la sua pronta reperibilità. Detto locale dovrà essere attrezzato di telefono, fax e di apparato VHF.

Il dirigente è tenuto ad attenersi agli ordini dell'Autorità Marittima per quanto concerne l'impiego dei rimorchiatori.

ART. 16

Fermo restando il disposto degli artt. 70 e 107 del Codice della Navigazione ed i doveri incombenti sulle navi in genere ed ai rimorchiatori in specie per l'assistenza ed il salvataggio delle navi o degli aeromobili sinistrati, i rimorchiatori vincolati al servizio del porto hanno l'obbligo di mettersi immediatamente a disposizione della Capitaneria di Porto ogni qual volta si verificano avverse condizioni meteomarine, ovvero situazioni d'emergenza in porto o approdo del Compartimento.

I rimorchiatori suddetti sono tenuti a prestare servizio gratuito quando la Capitaneria abbia bisogno di impiegarli per urgenti necessità del servizio marittimo portuale o per ordine pubblico.

ART. 17

L'assentimento della concessione di cui all' art. 1 è subordinato al pagamento del canone annuo ed al versamento di una cauzione, il cui importo non può essere superiore a due annualità del canone.

Il canone potrà essere ridotto ovvero escluso totalmente quando ricorrono le condizioni previste dall' art. 139 2° comma del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

ART. 18

Le tariffe del servizio di rimorchio nel porto di Salerno sono stabilite, con apposite Ordinanze del Capo del Compartimento Marittimo, a norma dell' art. 101 del Codice della Navigazione e successive disposizioni Ministeriali in materia.

Il concessionario ha l'obbligo di applicare rigorosamente le tariffe del servizio.

ART. 19

La decadenza della concessione, con l'incameramento della cauzione e del canone annuo, può essere dichiarata, previa assegnazione all'impresa concessionaria di un congruo termine per la presentazione delle proprie deduzioni, per i seguenti motivi:

- a) per mancato adeguamento del concessionario all'invito ad esso rivolto dall'Autorità Marittima di provvedere entro un congruo termine di tempo a dotarsi delle attrezzature resesi necessarie dall'intervenuto aumento del traffico;
- b) per mancata presentazione, nel termine stabilito dall'Autorità Marittima, della documentazione necessaria per la verifica biennale delle tariffe, ai sensi della circolare ministeriale prot. n.DEM3/1589, del 17 giugno 2003 e successive modifiche e/o integrazioni;
- c) per mancata esecuzione, nei termini assegnati, degli obblighi e degli impegni previsti nell'atto di concessione o imposti da norme di legge o di regolamento;
- d) per cattivo uso della concessione o per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento;
- e) per omesso pagamento del canone, quando il concessionario non ne sia espressamente esentato a norma del precedente art. 17, ultimo comma.

Inoltre la decadenza della concessione può essere dichiarata per l'inosservanza del precedente art. 13.

ART. 20

Per le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, che non comportino il pronunciamento della decadenza della concessione, il Comandante del Porto, salvo l'applicazione delle sanzioni comminate dell'art. 1171 del Codice della navigazione, ha facoltà di applicare la sospensione dell'esercizio della concessione fino a 30 giorni.

Salerno, 06 MAR 2007



Il Capo del Compartimento
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Oreste PALLOTTA
O. Palotta